



Città di Castel San Pietro Terme

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Atto monocratico n. 1 del 28/09/2018

OGGETTO: LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLE BIOMASSE LEGNOSE E ADOZIONE DI MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AI SENSI DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR2020)

IL SINDACO

Premesso che:

- nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- lo scorso 17 maggio la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti per la qualità dell'aria, in particolare per non avere messo in atto misure giudicate appropriate per la riduzione dei superamenti dei limiti di legge delle polveri fini (PM10);
- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale dei parametri particolato (PM10), biossido di azoto (NO₂) e ozono (O₃);
- il particolato (PM10 e PM2,5) è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico;
- gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visto che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;
- la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11/04/2017 ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), il cui obiettivo è tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020, attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi. Tale Piano stabilisce, per il periodo 2015-2020, le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'agglomerato di Bologna (Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa), definendo le fasce orarie, i periodi dell'anno



Città di Castel San Pietro Terme

particolarmente critici per la qualità dell'aria e le misure emergenziali, non consentendo deroghe ulteriori rispetto a quelle fissate nel Piano stesso al fine di omogeneizzare le limitazioni a livello regionale e renderle così maggiormente efficaci;

- in data 25/07/2017 è stato sottoscritto il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” tra il Ministero dell'Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, al fine di individuare interventi comuni da porre in essere per migliorare la qualità dell'aria e contrastare l'inquinamento atmosferico;
- con D.G.R. n. 1412 del 25/09/2017, recante “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive rispetto al PAIR 2020 per il risanamento della qualità dell'aria;
- in data 08/08/2018 al prot.n. 19536 è pervenuta nota della Regione Emilia Romagna con le indicazioni in merito alle misure del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) per la stagione autunno inverno 2018-2019, richiamando l'attenzione sulle seguenti misure del PAIR richiamato che entreranno in vigore dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2018:

1 - limitazioni dei veicoli diesel dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30, nei territori dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dei Comuni dell'agglomerato di Bologna e dei Comuni aderenti volontariamente, compresa anche la categoria diesel Euro 4, classe ambientale che lo scorso anno era oggetto delle sole limitazioni di carattere emergenziale;

2 - misure relative alle biomasse legnose per uso domestico:

- a) Nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile è vietato l'utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” (“3 stelle” a partire dalla stagione termica 2019-2020) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti, fermo restando che, nei comuni il cui territorio supera anche solo in parte la quota di 300 m s.l.m., i Sindaci possono individuare con proprio atto (Atto) le zone situate al di sotto della suddetta quota alle quali si applica tale divieto. In caso di mancata predisposizione dell'atto il divieto si estende a tutto il territorio comunale.
- b) È vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” (“4 stelle” dal 1 gennaio 2020);
- c) È obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

Rilevato che:

- il Comune di Castel San Pietro Terme ha una popolazione **inferiore a 30.000 abitanti e non appartiene all'agglomerato di Bologna, pertanto non rientra nel campo di applicazione delle misure di limitazione del traffico veicolare ordinarie ed emergenziali** previste dagli artt. 14 e 30 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, nonché dal punto 1.d) della citata DGR n.1412/17;
- parte del territorio del Comune di Castel San Pietro Terme è posto ad un'altitudine superiore a 300 m slm;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;



Città di Castel San Pietro Terme

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 115 del 11/04/2017;
- il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 25/07/2017 tra il Ministero dell'Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il Regolamento regionale n. 1 del 4/1/2016 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- l'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Testo unico in materia Ambientale";

INDIVIDUA

- **Le zone di altitudine inferiore a 300 m slm, come indicate nell'allegata planimetria (annesso A) in cui, dal 31/10/2018 al 31/03/2019 vige il divieto di utilizzare biomassa legnosa per il riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema multicomcombustibile, negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M) ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall'1 ottobre 2019 e per tutti i periodi successivi, dal 01/10 al 31/03 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M);**

DISPONE CHE

L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Atto sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

La verifica dell'esecuzione della presente Atto è demandata al Corpo di Polizia Municipale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso altri strumenti d'informazione, per garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle limitazioni alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento



Città di Castel San Pietro Terme

all'Albo Pretorio.

Li, 28/09/2018

L' ASSESSORE
Francesca Farolfi
(atto sottoscritto digitalmente)